

CASSAZIONE, 23 febbraio 1998, n. 1924, Sez. lav. - Pres. Mercurio, Est. Vigolo, P.M. Giacalone - Enichem Spa (avv. Petino) c. Arrabito Giuseppe (avv.ti Giannarini e Cilia), Cappelletto Giuseppe + 31 (non costituiti), Co.ed.in. di Iamonicco Vittoria & C. Snc (avv.ti Infuso e Maira), nonché Insicem, Industria Siciliana Cementi Spa (avv. Petino).

**Appalti per opere all'interno delle aziende** - Termine di decadenza, ex art. 4 legge n. 1369/1960, computabile a decorrere dall'effettiva cessazione dei lavori e non già dalla scadenza dell'appalto - Lavorazioni escluse dalle tutele ex art. 3 legge n. 1369/1960 - Ratio dell'esclusione - Appalti per costruzioni edificate all'interno di stabilimenti (art. 5 lett. a) - Nozione - Specifica attività costruttiva - Necessità - Genesiche attività di competenza di imprese edili - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa allo svolgimento di opere di manutenzione e di vario genere, correlate a esigenze continuative di stabilimenti petrolchimici.

*Quali «appalti per costruzioni edificate all'interno degli stabilimenti», per i quali l'art. 5, lett. a), della legge n. 1369 del 1960 prevede l'inapplicabilità delle garanzie previste a favore dei dipendenti dell'impresa appaltatrice dall'art. 3 della medesima legge, non si possono intendere gli appalti aventi a oggetto qualsiasi*

*attività genericamente di carattere edilizio e normalmente svolta da muratori e da imprese edili, ma solo quelli aventi a oggetto una specifica attività di costruzione, coerentemente con la ratio dell'esclusione dal regime di parità di trattamento delle attività elencate dal cit. art. 5, consistente nella sottrazione da tale regime dei lavoratori che si concretizzano nell'ambito dell'impresa appaltante, in via eccezionale o sporadica, per la natura stessa dell'opera appaltata, oppure per la diversa specializzazione della mano d'opera impiegata, sempre che non si tratti di impiego continuativo della stessa, per la non estraneità dei lavori al ciclo produttivo. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso l'applicabilità della deroga in questione, in riferimento a interventi all'interno di stabilimenti petrolchimici, spazianti tra l'altro, da manutenzione e riparazioni di vario genere e, secondo le necessità, di opere edili e stradali, alla manutenzione e pulizia giornaliera di fognature, pavimenti e infissi, alla costruzione di carpenterie integranti piani di lavoro per operazioni di varia manutenzione, e alla sostituzione dei mattoni refrattari nei forni) (1).*

(Omissis) Con atto depositato il 10 maggio 1991 Arrabito Giuseppe e altri 31 dipendenti della Snc Co.ed.in. ricorrevano al pretore giudice del lavoro di Ragusa nei confronti della stessa, della Spa Insicem e della Srl Enichem Anic e,

assumendo di aver prestato la loro opera presso queste ultime e sotto il loro controllo in lavori di manutenzione ordinaria consistenti in interventi saltuari edili, stradali e ferroviari da esse società appaltati alla Co.ed.in., e sostenendo altresì di essere rimasti creditori di varie spettanze di lavoro in ordine alle quali le società appaltanti erano tenute in solido con la Co.ed.in., chiedevano la condanna delle prime a corrispondere loro i relativi importi da destinarsi in corso di causa. La Insicem e la Enichem Agip chiedevano il rigetto della domanda. La Co.ed.in. interveniva in causa volontariamente e contestava la pretesa dei ricorrenti assumendo che gli stessi avevano percepito tutto quanto loro dovuto, associandosi tuttavia alla loro domanda volta alla affermazione della responsabilità solidale delle appaltanti. Con sentenza in data 13 ottobre 1993, il pretore dichiarava inammissibile l'intervento in causa della Co.ed.in. in quanto tardivo e per mancanza di interesse, dichiarava altresì inammissibile il ricorso dei lavoratori in quanto incorsi nella decadenza di cui all'art. 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 1369, nella ritenuta presenza della relativa eccezione. Proponevano separati appelli la Co.ed.in. e i lavoratori e, nel contestare tutti che fosse intervenuta decadenza, i dipendenti insistevano nella loro domanda, mentre la Co.ed.in. si limitava a chiedere l'affermazione dell'obbligo solidale della Insicem e della Enichem Agip per il pagamento di quanto essa sostanzialmente più non conosceva esser dovuto ai

primi. Con sentenza non definitiva in data 13 ottobre-13 dicembre 1994, il tribunale dichiarava inammissibile l'appello della Co.ed.in. e, in accoglimento dell'appello dei lavoratori condannava la Srl Enichem Anic e la Spa Insicem a pagare in solido le somme dovute a ciascuno dalla datrice di lavoro Snc Co.ed.in., dettati acconti ricevuti, negli importi da determinarsi nel prosieguo del giudizio: si riservava di decidere in ordine alle spese con la sentenza definitiva.

Per la cassazione della sentenza non definitiva del tribunale ricorrono in via principale, con separati atti, la Enichem Spa, risultante dalla fusione con la Enichem Anic Srl, e la Insicem Spa, con due identici complessi motivi.

(Omissis) Col secondo motivo dei ricorsi principali si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; violazione dell'art. 115, comma 2, cod. proc. civ. e dell'art. 5, lett. a) e g), legge n. 1369/1960 ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Occorre ricordare, prima di una più dettagliata esposizione delle censure svolte nel motivo che il tribunale ha rilevato, nel merito della pretesa dei lavoratori, non essere contestato che essi avessero prestato la loro opera all'interno delle imprese appaltanti con organizzazione e gestione propria dell'appaltatrice. Non era tuttavia ravvisabile alcuno dei casi di esclusione della responsabilità solidale delle prime - prevista dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 -

enumerati dall'art. 5 della legge medesima: in particolare la lett. a) di detto articolo, menzionando le costruzioni edilizie, si riferirebbe solo alla costruzione di strutture murarie di ampliamento, completamento o ripristino del complesso edilizio aziendale; concernerebbe cioè l'esecuzione di un'opera unitaria e unica la quale realizza una esigenza eccezionale dell'impresa committente. Le opere appaltate, invece (interventi relativi alla realizzazione di ponteggi, alle opere edili, stradali e ferroviarie e limitatamente alla Insicem anche interventi ai rivestimenti refrattari dei forni per cemento e opere edili relative all'impianto di depolverazione con elettrofiltra per forno Humboldt) consistevano in interventi di sostegno, di manutenzione largamente intesa alle opere edilizie già esistenti: aggiustare un tetto cadente, rifare un pavimento, allargare un tratto di strada, riparare un impianto ferroviario [...], tenere giornalmente acide e funzionanti le fognature, i servizi igienici, le docce, i tetti, lo smaltimento delle acque piovane, funzionanti e puliti i pavimenti, i vetri, le porte e le finestre delle abitazioni dei funzionari e uffici. Neppure avrebbero potuto considerarsi opere edilizie i ponteggi predisposti per rendere possibile l'esecuzione costante delle attività più varie, in particolare piani di lavoro per gli operai metalmeccanici e strumentisti di altre imprese che eseguivano la manutenzione meccanica e strumentale degli impianti petrolchimici, consistenti in carpenteria metallica, scambiatori di calore, tubazioni me-

talliche per il trasporto del prodotto grezzo e raffinato, torri di raffreddamento, cabine per centraline di controllo. Né avrebbe potuto essere richiamata la definizione delle opere edili contenuta nel contratto collettivo per le imprese edili essendo essa diretta a delimitare il campo di applicazione di quella normativa, mentre nel caso di specie occorreva stabilire quali opere, pur rientranti in quell'ambito, le parti del contratto di appalto avessero previsto.

Analoghe considerazioni il tribunale ha svolto in tema di interventi stradali (secondo quanto dichiarato dalla Co.ed.in.: mantenimento in condizione di sicurezza della viabilità interna, riparazione di fosse, bitumazione di piccoli tratti, controllo dello smaltimento di acque) ferroviari (mantenimento in condizione di perfetta stabilità di un raccordo ferroviario interno, controllo giornaliero delle distanze del *Ballast*, deterioramento delle traverse ed eventuale loro sostituzione) non si trattava dunque di impiego per la costruzione *una tantum* di una strada o di una ferrovia.

Non ricorrevano nemmeno le ipotesi *sub* lett. b) e c) dell'art. 4 cit., neppure richiamate dalle parti (inoltre nei contratti non si parlava di lavori di manutenzione straordinaria) né ricorrevano le ipotesi di cui alle lettere e) ed f). In particolare, gli interventi ai forni consistevano in riparazioni con mattoni refrattari delle pareti danneggiate dall'elevato calore e quindi di preparazione altamente specializzata, essenziale al ciclo produttivo e all'organizzazione dell'impresa e non-

malmente ricorrente in tale ciclo. Comunque, anche se, in ipotesi, i lavori ai forni della Insicem fossero stati da ricomprendere nella lett. f) dell'art. 5 cit., sarebbe occorsa l'autorizzazione dell'Ispektorato del lavoro perché potesse escludersi la responsabilità solidale di cui si tratta.

Infine, non poteva ricorrere, per la manutenzione dei forni, l'ipotesi di cui alla lett. g) dell'art. 5 cit. in quanto eseguita solo in favore della Insicem e quindi la Co.ed.in. non poteva considerarsi, per tale attività, impresa che impieghi il personale dipendente presso più aziende contemporaneamente. In ogni caso sarebbe, ancora, mancata la preventiva autorizzazione dell'Ispektorato del lavoro.

In ordine a tali argomentazioni del giudice di appello, le ricorrenti principali deducono, con il motivo ora in esame, che:

- a) in relazione alla deroga rispetto al regime di solidarietà stabilita dalla lett. a) dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, erroneamente il tribunale ha ritenuto che le costruzioni edilizie ivi menzionate debbano intendersi come realizzazioni di strutture murarie intese ad allargare, completare o ripristinare il complesso edilizio aziendale; e ha escluso immotivatamente dal novero delle opere edili quelle di manutenzione di strade o linee ferroviarie; la riparazione di un tetto, il mantenimento in condizioni di funzionamento delle fognature, la riparazione di servizi igienici, pluviali, vetri, porte e finestre. Anche l'innalzamento di un ponteggio, contrariamente all'as-

sunto del tribunale, era opera tipica dell'edilizia secondo nozioni di comune esperienza; insufficientemente motivata era l'esclusione dall'attività edilizia della sostituzione dei mattoni refrattari nei forni in quanto secondo il giudice di appello facente parte di interventi ricorrenti nel ciclo produttivo, così confondendo tra ciclo produttivo (cottura) e manutenzione del bene strumentale.

Ai fini dell'art. 2070 cod. civ., secondo le ricorrenti, rileva l'attività svolta e non la strumentalità del risultato rispetto a ulteriori e diversi processi produttivi, oltretutto non comparabili con l'attività strumentale. Contraddittoriamente il tribunale aveva considerato irrillevante il richiamo all'ambito considerato dalla contrattazione collettiva, quando la stessa sentenza impugnata aveva poi espressamente riconosciuto che il contratto collettivo per l'edilizia era applicato dalla Co.ed.in., impresa edile, e in ciò avrebbe dovuto ravvisarsi ammissione circa l'effettiva natura e tipologia merceologica dell'attività svolta; in altri termini, una volta ammesso che la Co.ed.in. lavorava solo quale appaltatrice della Enichem e della Insicem, che si trattava di impresa edile e applicava al proprio personale il contratto collettivo degli edili, non si sarebbe potuto poi disconoscere che le opere eseguite fossero opere edili;

- b) la motivazione del tribunale era insufficiente laddove veniva esclusa la ricorrenza dell'ipotesi della lett. g) dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, per la mancanza dell'autorizzazione pre-

veniva dell'Ispettorato del lavoro: questa ha lo scopo di rendere certo il fatto che l'impresa appaltatrice operi per più imprese, abbia una propria conseguente autonomia e non sia una promanazione dell'impresa appaltante. Nel caso di specie, il fatto che la Co.ed.in. operasse per più imprese era ampiamente provato dalla stessa pluralità delle convenute e che vi fosse autonomia della prima rispetto alle seconde era dimostrato dalla ostinata litigiosità della Co.ed.in nei confronti delle altre due società, con il che, secondo le ricorrenti principali, sarebbe superata l'esigenza dell'accertamento sottostante all'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro e della stessa preesistenza di questa per la prevalenza da attribuirsi all'accertamento giudiziale rispetto a quello dell'autorità amministrativa.

Si tratta di censure che la Corte non condivide.

La infondatezza di quelle *sub a)*, concernenti sostanzialmente l'interpretazione e l'applicazione concretamente fatta dal giudice di merito della disposizione di cui alla lett. a) dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, appare evidente ove si consideri che la norma esclude dalla applicabilità dell'art. 3 della stessa legge gli appalti per le costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti. Con ciò essa ha inteso riferirsi, evidentemente, non a qualsiasi attività normalmente svolta da muratori o da imprese che impiegano muratori, né, genericamente, ad attività di carattere edilizio (muratura, carpenteria, manutenzione di opere edilizie), ma alla

specificata attività di costruzione. La ratio di tale delimitazione dell'esclusione dal regime dei pari trattamento dei lavoratori dipendenti dall'impresa appaltatrice rispetto a quelli dell'appaltante e della corrispondente solidarietà passiva degli imprenditori, appare evidente dalla lettura complessiva dell'art. 5 dalla quale risulta che a tale regime sono sottratti tutti quei lavori che si concretizzano nell'ambito dell'impresa appaltante in via eccezionale e comunque sporadica per la natura stessa dell'opera appaltata o per diversa specializzazione della manodopera impiegata sempreché non si tratti di impiego continuativo (nel senso che i lavori appaltati debbono essere estranei a quelli che caratterizzano il ciclo produttivo, cfr. Cass. 9 febbraio 1985, n. 1083). Da tali considerazioni consegue l'assoluta irricevibilità, sotto il profilo dell'art. 5, lett. a), della legge ult. cit., dell'inquadramento sindacale dei lavoratori e delle imprese, essendo rilevante solo il tipo di lavori appaltati, aventi per oggetto, rispettivamente, costruzioni edilizie (come tali rientranti nella previsione della norma) o semplicemente lavori edilizi (non rientranti nella stessa previsione), anche se entrambi sotto il profilo dell'organizzazione sindacale sono sicuramente da inquadrare nel settore edile. La stessa sostituzione di mattoni refrattari nel forno correttamente è stata ritenuta dal giudice di merito rientrare nel ciclo produttivo il quale non attiene certamente soltanto ai momenti di realizzazione materiale dei prodotti aziendali, ma anche a tutte le attivi-

ricorrenza dei presupposti di legge per particolari tipi di appalto che altrimenti potrebbero sfuggire alle prescrizioni della legge sul divieto di interposizione e di intermediazione di manodopera, ma tale esigenza trova una tutela rafforzata, sul piano formale, nella previsione che il controllo sia preventivo rispetto alla stessa stipulazione degli appalti, onde la mancanza di esso non può essere sanata dal successivo accertamento (eventualmente anche in sede giudiziaria) della ricorrenza dei presupposti sostanziali per l'applicabilità dell'art. 4, lett. g), legge cit. di talché esso stesso (quale presupposto formale) rientra tra le condizioni necessarie per l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 3 della legge. (*Oritissis*)

Neppure le censure sopra ricapitolate *sub lett. b)* sono fondate.

L'esigenza di preventiva autorizzazione per i lavori indicati sotto la lettera g) dell'art. 5 legge cit. ha certamente un contenuto sostanziale prevedendosi l'accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro della

### (1) GLI APPALTI INTERNI DI MANO D'OPERA

Con la sentenza che si annota la Suprema Corte ha ancora una volta affrontato l'interpretazione, spesso difficile e contraddittoria, degli artt. 3, 4 e 5 della legge n. 1369 del 1960.

Le oscillazioni della giurisprudenza di legittimità sul punto sono state nel tempo molteplici e non sempre coerenti, attesa sia l'inadeguatezza definitiva della legge n. 1369 del 1960, sia l'eccesso di tecnicismo profuso dal legislatore, nel tentativo di ricomprendere profili non di rado sfuggenti e comunque refrattari a una corretta e sicura collocazione sistematica, anche sotto il profilo dottrinale, dell'intera materia.

Come noto, la legge n. 1369 del 1960, dopo aver stabilito, all'art. 1, il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, disciplina, all'art. 3, le ipotesi di appalto lecito, al fine di eliminare eventuali disparità di trattamento, sia retributivo che normativo, tra i dipendenti delle imprese appaltanti e quelli delle imprese appaltatrici, trovandosi i secondi nella medesima organizzazione produttiva, con svolgimento spesso delle stesse mansioni dei primi.

Di qui l'obbligo per gli appaltatori di opere e/o servizi che rientrano nella normale attività della committente, e che si eseguono all'interno della struttura aziendale di quest'ultima, di corrispondere lo stesso tratta-

mento economico e normativo riservato ai dipendenti dell'appaltante, sancendosi una responsabilità solidale tra le parti. Due, quindi, devono essere gli elementi della fattispecie: il primo è che si tratti dell'esecuzione di un'opera e/o della prestazione di un servizio all'interno della struttura aziendale dell'appaltante, il secondo è che l'appaltatore gestisca con propri mezzi e con un'organizzazione autonoma il lavoro, pena, in difetto, il configurarsi dell'ipotesi di cui all'art. 1 della stessa legge, vale a dire dell'interposizione fittizia di mano d'opera.

Atteso quanto sopra, l'art. 5 si pone come eccezione all'obbligo dell'appaltatore di riservare ai propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai dipendenti dell'appaltante, stabilendo ben otto fattispecie che escludono l'applicazione del citato art. 3. Volendole accorpare, si può affermare che le attività considerate dall'art. 5 devono essere: accessorie e/o ausiliarie al ciclo produttivo, come le costruzioni edilizie (lett. a), l'installazione o il montaggio di impianti e/o macchinari (lett. b), manutenzione straordinaria (lett. c), trasporti esterni da o per lo stabilimento (lett. d), facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti in imprese che occupino il personale presso più aziende contemporaneamente (lett. g), saltuarie, occasionali, di breve durata, cioè estranee al normale ciclo produttivo e comunque relative a esigenze temporanee, non potendo essere prevalenti rispetto all'attività normalmente svolta dai lavoratori a essa addetti relativamente alla gestione dei posti telefonici pubblici (lett. h).

Quando, poi, dette attività cessano di essere ausiliarie e/o episodiche, divenendo ricorrenti e integrando così l'oggetto principale dell'impresa, vanno ricondotte nella previsione di cui all'art. 3 legge citata (1). Infine, a integrazione del quadro normativo delineato, e per esigenze di completezza espositiva, visto che nella sentenza in epigrafe è stato oggetto di esame, l'art. 4 della legge n. 1369 del 1960, stabilisce un termine di decadenza, in virtù del quale, i lavoratori titolari dei diritti di cui all'art. 3, devono agire nei confronti dell'imprenditore appaltante, nel corso della durata dell'appalto, ovvero entro un anno dalla data di cessazione dello stesso.

Trattasi di previsioni normative, come già detto, che, però, hanno trovato un'applicazione non sempre univoca nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, proprio in ragione dell'inadeguatezza della disciplina legislativa rispetto allo sviluppo tecnologico dei mezzi di produzione, verificatosi soprattutto negli ultimi decenni (2).

Invero, sull'applicazione dell'art. 3 legge n. 1369 del 1960 la giurisprudenza e la dottrina hanno elaborato due distinti criteri di interpretazione: l'uno definito «topografico», l'altro «funzionale».

(1) Cfr. Bettini e Pizzani, con nota a Cass. 26 febbraio 1994, n. 1979, in *Dir. Lav.*, 1994, II, 182.

(2) Da ultimo: cfr. Cass. 8 febbraio 1995, n. 1520, in merito ad appalti aventi a oggetto l'installazione di opere e impianti della rete telefonica, nonché Cass. 25 gennaio 1993, n. 814, sugli appalti per la ristrutturazione, ampliamento e programmazione delle reti telefoniche.

In base al primo criterio, si afferma che l'art. 3 si applica a tutte quelle attività lavorative che vengono appaltate e svolte all'interno (proprio in senso topografico) dei locali dell'azienda, vale a dire negli uffici e/o negli stabilimenti della stessa (3).

Il secondo criterio, invece, la cui applicazione è ormai prevalente (4), amplia l'ambito di applicazione dell'art. 3, considerandovi comprese quelle operazioni che, seppure topograficamente esterne a uffici o stabilimenti dell'azienda, appartengono all'ordinario ciclo produttivo dell'impresa.

Ora, se per certi versi il criterio «funzionale» può essere ritenuto più adeguato e coerente con lo spirito della legge n. 1369 del 1960, rispetto alla prima linea interpretativa di sicuro inequivoca ma fortemente restrittiva, non può negarsi che lo stesso ha prestato il fianco a non poche critiche, sia per quanto attiene alla nozione di ciclo produttivo ordinario sia per quanto riguarda l'identificazione del carattere principale o ausiliario del servizio prestato (5).

In tal senso, il normale ciclo produttivo di un'impresa è stato individuato, secondo parte della dottrina, in quel complesso di fasi attraverso le quali si giunge al risultato finale dell'attività organizzata dall'imprenditore (6), determinandosi, così, una separazione delle «operazioni che sono connate dai caratteri della ricorrenza normale e continuativa da quelle la cui necessità si presenta solo saltuariamente e occasionalmente nelle vicende dell'impresa» (7).

Tale impostazione, però, come si ricordava, tuttora nella sua applicazione concreta determina notevoli problemi; giacché non esistendo una nozione ontologica e naturalistica di ciclo produttivo neppure con riferimento a imprese omogenee rispetto al loro prodotto finale, le interpretazioni suggerite dalla giurisprudenza di legittimità si sono contraddistinte per la loro precarietà e transitorietà, risultando legate al singolo caso concreto di volta in volta esaminato.

Infatti, soltanto individuando una singola impresa e considerandola nel tempo storico della sua attività, si può dire che il ciclo produttivo che essa si è dato è quello che risulta da quel modo concreto e specifico di operare in via relativamente stabile e continuativa, fissato nel tempo di rilevamento. L'imprenditore potrebbe, però, da un certo momento in poi, decidere di produrre lo stesso bene in modo diverso ovvero altri beni, va-

(3) Cfr. Cass. 17 gennaio 1968, n. 102, in *Dir. Lav.*, 1968, II, 386; in dottrina R. Foglia, *L'appalto di opere e servizi e l'art. 3 della legge 23 ottobre 1960*, n. 1369.

(4) In dottrina: P. Arbasino, L. Gargiulo, *Appalto e subappalto*, Milano, 1979, pp. 97 e ss. in giurisprudenza: Cass. 18 aprile 1975, n. 1496, in *Or. giur. lav.*, 1975, 675; Cass. 21 novembre 1981, n. 6212, in *Not. giur. lav.*, 1982, 75; Cass. 25 gennaio 1993, n. 814, in *Or. giur. lav.*, 1993, 314, e Cass. 16 luglio 1992, n. 8602, in *Not. giur. lav.*, 1992, II, 984.

(5) Cfr. L. Guaglione, *La disciplina degli appalti intraziendari e il contenuto dell'obbligazione solidale*, parte I, cap. III, p. 137.

(6) Cfr. E. Loriga, *La disciplina giuridica del lavoro in appalto*, Milano, 1965, p. 144.

(7) Cfr. Cass. 24 aprile 1981, n. 2471, in *Or. giur. lav.*, 1982, 841.

nificando così quello che sembra essere il presupposto fondamentale della teoria «funzionale», vale a dire la presunta immutabilità del ciclo produttivo di un'impresa (8).

Per quanto attiene l'applicazione dell'art. 5 legge n. 1369 del 1960, riportato all'art. 3 (che detta già una deroga all'art. 1 stessa legge), esso rappresenta una deroga della deroga e, quindi, una conferma generale della disciplina dell'appalto, sicché, per una parte della dottrina, l'elencazione ivi contenuta deve intendersi esemplificativa e non già tassativa (9).

Invero, la previsione dell'art. 5 è stata ricondotta nell'ambito di una funzione chiarificatoria di alcuni casi disciplinati dall'art. 3, l'interpretazione dei quali avrebbe condotto a serie difficoltà pratiche (10).

Ora, se la linea di demarcazione tra l'art. 3 e l'art. 5 della legge n. 1369 del 1960, appare individuabile relazionando la deroga (art. 3) alle sue eccezioni (art. 5), è altrettanto vero che il requisito della «non ricorrenza abituale» di determinate attività, disciplinata alla sola lettera f) dell'art. 5 è spesso stato assunto quale denominatore comune di tutte le altre ipotesi nello stesso contenute (11).

In altre parole, se la regola della solidarietà tra appaltante e appaltatore in ordine al trattamento dovuto ai dipendenti di quest'ultimo si applica agli appalti per attività ricomprese nel normale ciclo produttivo del primo (12), esigenze di omogeneità postulerrebbero che le eccezioni operassero sullo stesso piano della regola (art. 3), al fine di negarla nei casi in cui la stessa non sarebbe applicabile (13), avendo riguardo appunto della sola nozione di ciclo produttivo, onde evitare un'interpretazione espansiva della lett. f) dell'art. 5 legge n. 1369 del 1960.

Nella sentenza che si annota, la Suprema Corte, nel ritenere sussistenti l'ipotesi di cui all'art. 3, si può dire che abbia seguito il criterio «funzionale», operando allo stesso tempo sia un'interpretazione letterale dell'art. 5, lett. a) e g), che un'interpretazione «espansiva» della lett. f) per quanto concerne l'individuazione del principio della «non occasionalità» delle opere prestate.

Infatti, le ricorrenze principali Enichem e Insicem avevano censurato la sentenza del Tribunale di Siracusa, sul presupposto che le attività appaltate alla Co.ed in Snc, consistenti nell'effettuazione di lavori relativi alla realizzazione di ponteggi, opere edili, stradali e ferroviarie e, solo limitatamente alla Insicem, anche interventi relativi ai rivestimenti refrattari dei

(8) Cfr. G. Pera, *Diritto del lavoro*, Padova, 1988, 355.

(9) Cfr. A. Cessari, *In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro*, in *Dir. lav.*, 1961, I, 128.

(10) Cfr. P. Arbasino, *op. cit.*, p. 118.

(11) Cfr. Cass. 25 gennaio 1993, n. 814, cit.

(12) Cd. «criterio funzionale»: cfr. Cass. 21 novembre 1981, n. 6212, in *Rep. Foro it.*, 1981, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 707; Cass. 25 ottobre 1990, n. 10529, in *Not. g. dir. lav.*, 1991, 21; Cass. 16 luglio 1992, n. 8602, in *g. Riv.*, 1992, II, 984.

(13) Cfr. Cass. 8 febbraio 1993, n. 1520, cit., in *Mass. g. dir. lav.*, n. 3, 1993, 354.

forni per cemento e all'impianto di depolimerizzazione con elettrofilo per forno Humboldt, dovevano essere ricondotte nell'ambito delle previsioni normative di cui alle lett. a) e g) dell'art. 5 legge n. 1369 del 1960, cioè in quegli appalti per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti e in quei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti, svolti da impresa che impiega più dipendenti presso una pluralità di committenti, pur in difetto della necessaria autorizzazione da parte dell'ispettorato del lavoro.

La Corte con pregevole motivazione, quanto alla lettera a) della legge n. 1369 del 1960, partendo dal dato letterale - che menziona solo le costruzioni edilizie e non anche le opere edilizie in senso lato, ai fini dell'esclusione della solidarietà passiva di cui all'art. 3 - ha ritenuto che il legislatore avesse inteso riferirsi «non a qualsiasi attività normalmente svolta da muratori o da imprese che impieghino muratori, né genericamente, ad attività di carattere edilizio (muratura, carpenteria, manutenzione di opere edilizie) ma alla specifica attività di costruzione».

Infatti, solo quest'ultima, in quanto tale, rivestirebbe quel carattere di eccezionalità ed estraneità al normale ciclo produttivo dell'appaltante, idoneo a escludere l'applicazione dell'art. 3, non rilevando né l'inquadramento sindacale dei lavoratori né quello delle imprese.

Anche la sostituzione dei mattoni refrattari è stata ritenuta dalla Suprema Corte un'attività strettamente connessa al normale ciclo produttivo della committente, «che non attiene certamente soltanto ai momenti di realizzazione materiale dei prodotti aziendali, ma anche a tutte le attività a tale produzione connesse in modo ripetitivo, costante e quindi ordinario».

Neppure si è ritenuto che tali opere fossero in ogni caso riconducibili nell'ambito della previsione contenuta alla lett. g) dell'art. 5, giacché la mancanza della preventiva autorizzazione da parte del competente ispettorato del lavoro, secondo la Suprema Corte, non può essere sanata con accertamento, sia pure giudiziale, successivo. La ricorrenza dei presupposti indicati nello stesso articolo, vale a dire l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria degli impianti e/o di facchinaggio e pulizia da svolgersi presso più imprese committenti contemporaneamente, va valutata, quindi, sempre in via preventiva, pena, in difetto, un eccessivo affievolimento delle tutele prescritte dalla legge. Per quanto, poi, attiene l'eccezione di improcedibilità per l'avvenuto decorso del termine di decadenza di cui all'art. 4 legge n. 1369 del 1960, sollevata sempre dalle ricorrenze principali, la Corte ha affermato che il termine di decadenza di un anno, debba decorrere dall'effettiva cessazione dell'appalto, e non dalla data di scadenza contenuta nel relativo contratto, potendo normalmente accadere nella pratica che i lavori possano terminare ben oltre la data di scadenza del contratto di appalto, con il rischio di pregiudicare i diritti dei lavoratori con riferimento a quanto previsto dall'art. 3.

Come si vede, la Suprema Corte nella pronuncia in esame, non sembra aver introdotto nuovi criteri di valutazione circa l'interpretazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 1369 del 1960 ma, piuttosto, si può affermare che

abbia operato una sintesi di quelli già delineati anche dalla dottrina, non dimenticando, però, che la fattispecie in oggetto si prestava alquanto a una facile definizione sistematica.

Un dato riscontrabile è che il criterio «funzionale» costituisce ormai un'impostazione di massima largamente seguita, come discriminante per l'applicabilità o meno dell'art. 3 legge n. 1369 del 1960, pur con tutti i limiti insiti, come si è detto, nella definizione del «normale ciclo produttivo» di un'impresa.

È doveroso osservare, comunque, come il ragionamento seguito dalla Suprema Corte, nel caso di specie, circa la non occasionalità delle prestazioni appaltate, in relazione al loro contenuto sostanziale da confrontare al normale ciclo produttivo delle committenti, si dimostri esaustivo e pienamente condivisibile.

Enrico Maria Terenzio

CORTE DI GIUSTIZIA, Sezione IV, 7 maggio 1998, cause C-52/97, C-53/97, C-54/97 - Pres. Ragnemalm, Est. Grass, Avv. gen. Jacobs - Viscido, Scardella e altri, Terragnolo e altri c. Ente Poste italiane.

**Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Legge nazionale che prevede che un unico ente d'interesse pubblico sia dispensato dall'osservanza di una norma di applicazione generale in materia di contratti di lavoro a termine - Ammissibilità.**

*Una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dall'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato Ce (1).*

(Omissis) 1. Con tre ordinanze 3 febbraio 1997, pervenute in cancelleria il 7 febbraio successivo, la Pretura circondariale di Trento ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato Ce, quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 92, n. 1, e 93 dello stesso Trattato.

2. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di tre controversie tra i signori Viscido, Scardella e altri e Terragnolo e altri, dipendenti dell'Ente Poste italiane, e quest'ultimo.

3. Dagli atti risulta che i ricorrenti nel procedimento principale hanno citato l'Ente Poste italiane, esponendo che l'ente li aveva as-

sunti con contratti di lavoro a tempo determinato. Essi sostengono che tali contratti andrebbero considerati come convertiti in contratti a tempo indeterminato.

4. Secondo il diritto italiano, il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato è consentito solo in via eccezionale. L'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, dispone infatti che, salvo talune eccezioni precisate nella legge, un contratto di lavoro dev'essere considerato a tempo indeterminato. L'art. 5 della stessa legge prevede che al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetti ogni trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

5. La legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, ha istituito ulteriori deroghe per alcune categorie di lavoratori ai principi del divieto di ricorrere al contratto di lavoro a tempo determinato.

6. Il decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, d'interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, all'art. 9, comma 21, così dispone: «I lavoratori che abbiano prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'Ente Poste italiane hanno diritto di precedenza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito ac-